

Il Fondo viene ripartito tra le seguenti voci del trattamento accessorio: compenso incentivante, lavoro straordinario, indennità di funzione, indennità di arricchimento professionale ed indennità speciale.

Il compenso incentivante viene attribuito in una quota fissa (pari al 20,8%), corrisposta unitamente allo stipendio, ed in quote variabili attribuite ai singoli dipendenti, in due rate semestrali, sulla base del parametro stipendiale, delle ore di lavoro ordinario prestate e degli obiettivi assegnati a ciascun dipendente.

Con delibera del Comitato esecutivo del 5 dicembre 1995 l'importo del "ticket restaurant", di cui i dipendenti del Consorzio fruiscono fin dal 1980 in applicazione del D.P.R. n. 509 del 16 ottobre 1979, è stato elevato a L. 17.000, adeguandolo a quello corrisposto ai propri dipendenti dalla Regione Lombardia.

A seguito delle restrizioni disposte dall'art. 9 della legge n. 537 del 1993 non è stata più corrisposta alcuna somma a favore del CRAL interno al Consorzio.

In merito alla questione segnalata nel precedente referto e relativa all'inquadramento di un dipendente dell'Ente nella qualifica di ispettore generale, inquadramento contestato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri del Tesoro e dei Lavori Pubblici e, per questo motivo, revocato a suo tempo dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, si segnala che il T.A.R. per la Lombardia, davanti al quale l'interessato aveva impugnato la delibera di revoca, non ha ancora emesso la sua pronuncia.

8. - I contratti di consulenza, di collaborazione, per studi ed indagini finalizzati alla esecuzione dell'opera.

Come già detto in precedenza, intervenuti tra la fine del 1994 e l'inizio del 1995 i decreti legge di proroga del termine per l'esecuzione dell'opera e poi la legge dell'8 giugno 1995 che, convertendo l'ultimo dei predetti provvedimenti d'urgenza, ha ridato nuova vita al Consorzio dopo un lungo periodo di incertezza, il Consiglio di amministrazione dell'Ente e successivamente il costituito Comitato esecutivo, dopo aver individuato le attività da svolgere per portare a compimento il canale e le relative fasi, hanno proceduto ad affidare ad esperti esterni una serie di incarichi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla redazione dei progetti definitivo ed esecutivo per la costruzione del tratto di canale tra Pizzighettone e Milano e all'ottenimento della "V.I.A." (valutazione di impatto ambientale), necessaria per l'approvazione del progetto da parte dei competenti organi statali.

I presupposti che hanno giustificato l'affidamento dei predetti incarichi esterni sono stati, da un lato, la estrema ristrettezza dei tempi imposti dal legislatore per l'esecuzione di un'opera dall'aspetto multidisciplinare, complessa e di grandi dimensioni e, dall'altro, l'assoluta mancanza nell'esiguo organico del Consorzio delle competenze tecniche necessarie per l'esecuzione di studi di alta specializzazione.

Né, d'altra parte, poteva pensarsi ad un adeguamento di detto organico con le figure professionali occorrenti, tenuto conto dei lunghi tempi che un tale adeguamento avrebbe richiesto (modifica della pianta organica ed approvazione della nuova da parte del Ministero vigilante, bando ed espletamento dei relativi concorsi pubblici, ecc.) e della considerazione che trattavasi in gran parte di esigenze temporanee, connesse alla fase di progettazione dell'opera, per cui non era ipotizzabile l'assunzione di personale stabile per far fronte ad esse.

Non senza contare che per la maggior parte delle necessità occorreva comunque rivolgersi a professionalità di altissima specializzazione, rinvenibili soltanto nell'ambito universitario o della libera professione.

Inoltre, per l'eterogeneità delle materie oggetto dei vari studi (l'assetto idrogeologico e quello urbanistico del territorio interessato, la valutazione del "rischio archeologico", l'accertamento dell'eventuale esistenza di vincoli ostativi connessi alla tutela naturalistica e paesistica, la situazione botanica, la si-

tuazione strutturale delle aziende operanti sul territorio attraversato dal costruendo canale, ecc.) era estremamente difficile, e forse impossibile, individuare strutture professionali in grado di effettuare da sole tutti gli studi, per cui occorreva necessariamente rivolgersi per ogni studio ad una specifica professionalità, creando - nello stesso tempo - un coordinamento tra i diversi affidatari degli incarichi.

Per l'affidamento degli incarichi in parola in qualche caso si è fatto ricorso ad una procedura concorsuale o sono stati invitati più professionisti o più strutture professionali a partecipare ad una gara informale sfociante poi in una trattativa privata; nella maggioranza dei casi, invece, si è contattato un solo professionista o un solo studio, non ritenendosi praticabile (attesa l'alta specializzazione richiesta e la necessità del rapporto di fiducia con l'incaricato) il ricorso ad una qualche procedura concorsuale.

Qui di seguito si elencano e si descrivono brevemente gli incarichi affidati dal Consorzio nel corso del 1995.

A) Coordinatori.

Nell'adunanza del 31 maggio 1995 il Consiglio di amministrazione del Consorzio ha deliberato la stipula di tre contratti di prestazione d'opera professionale:

il primo con un docente universitario e libero professionista per la definizione del contenuto degli studi oggetto d'appalto, il coordinamento e la vigilanza sulle modalità di esecuzione delle prestazioni e sulla validità dei risultati; il tutto sulla base di un apposito disciplinare e con un compenso di L. 220 milioni;

il secondo con un libero professionista per il coordinamento ed il controllo di tutte le attività inerenti l'aggiornamento dello studio di fattibilità e l'assegnazione degli incarichi e dell'appalto del progetto definitivo, secondo i contenuti e le modalità di apposito disciplinare; compenso stabilito: L. 85 milioni;

il terzo con un altro libero professionista per il coordinamento delle attività inerenti alle procedure di prequalifica e di gara per la redazione del progetto definitivo, per la predisposizione del cronogramma generale di sviluppo delle attività per la realizzazione dell'opera e per l'assistenza durante la valutazione dei documenti di prequalifica (anche per questo incarico è stato predisposto un apposito disciplinare); compenso pattuito: L. 100 milioni.

B) Servizio di comunicazione e di informazione pubblica sul Consorzio e l'idrovia da costruire.

La necessità di tale servizio era stata affermata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente fin dal 1992 ed era stata allora disposta l'effettuazione di una gara; successivamente, per altro, sono stati acquisiti tre preventivi ed è stata prescelta quale migliore offerente (per un prezzo di L. 495 milioni) un'impresa di Roma, alla quale il Consiglio, nella seduta del 31 maggio 1995 ha affidato l'incarico di cui trattasi.

Contestualmente, è stato affidato ad un libero professionista, prescelto sulla base di un rapporto di fiducia, l'incarico di prestazione d'opera professionale consistente nell'azione di controllo nei confronti dell'impresa aggiudicataria del servizio di cui sopra, nonché di verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati e della efficacia della campagna promozionale nel suo complesso; compenso stabilito: L. 30 milioni.

C) Rilievi aerofotogrammetrici.

La gara per l'affidamento del servizio di aerofotogrammetria della fascia di territorio interessata dal tracciato del costruendo canale era stata deliberata nel febbraio del 1995; esperita la relativa licitazione privata e risultata aggiudicataria un'impresa di Firenze, a questa il Consiglio di amministrazione, sempre nella seduta del 31 maggio 1995, ha affidato il servizio al prezzo di L.185.550.000, oltre l'IVA (somma aumentata poi di L. 18.600.000 a seguito della approvazione di una perizia suppletiva deliberata dal Comitato esecutivo il 5 dicembre 1995).

D) Studio sulla situazione naturalistica consolidata nel tratto del canale già costruito.

Tale studio è stato ritenuto necessario per valutare le conseguenze "ambientali" dell'opera da costruire sulla scorta delle risultanze di quelle provocate dalla tratta già eseguita, e necessario - altresì - ai fini della valutazione di impatto ambientale nell'ambito del progetto dell'opera da eseguire; la spesa prevista è stata di L. 25. milioni.

E) Indagine sul "rischio archeologico".

L'indagine, intesa ad accertare preesistenze archeologiche lungo il tracciato del costruendo canale, era necessaria nell'ambito del progetto dell'opera e del relativo studio di impatto ambientale; essa è stata affidata ad un docente

universitario in collegamento con la Sovrintendenza archeologica per la Lombardia; spesa prevista: L. 20 milioni.

F) Ricerca sulla situazione strutturale delle aziende agrarie operanti nel territorio attraversato dal canale.

Tale ricerca aveva lo scopo di conoscere la struttura delle aziende agrarie (circa mille) operanti nel comprensorio costituito dai 21 comuni attraversati dal costruendo canale e di individuare eventuali varianti da apportare al tracciato per limitare il più possibile l'impatto negativo della via d'acqua sull'economia della zona.

La ricerca è stata affidata il 10 luglio 1995 ad un ente senza fini di lucro con un compenso di L. 165 milioni.

Sono interessanti le prime conclusioni⁹ alle quali è pervenuta la predetta ricerca, conclusioni che hanno in parte avallato le preoccupazioni degli agricoltori del territorio interessato, avendo la ricerca stessa confermato che la costruzione del canale investirà "pesantemente" una delle aree più progredite di tutta l'agricoltura italiana, "con la rottura dei molti equilibri su cui si regge quella che forse è la più bella agricoltura italiana".

Per altro, tale giudizio negativo (anche se, ovviamente, limitato all'impatto sull'agricoltura della zona) è stato ritenuto suscettibile di essere rivisto e di molto ridimensionato dopo le varianti al percorso del canale già previste e di quelle che saranno adottate alla luce delle risultanze dello studio di cui trattasi e dopo che saranno state individuate - altresì - soluzioni (al momento, solo ipotizzate) per attenuare le conseguenze negative dell'opera sulla agricoltura della zona (ad es.: destinazione dei piccoli reliquati di terreno alla floricoltura o ad orti).

G) Indagine sui vincoli ostativi di natura botanico-naturalistica.

L'incarico è stato affidato il 21 novembre del 1995 all'Istituto di Botanica dell'Università di Pavia, con un compenso di L. 50 milioni.

⁹ Relazione del Presidente dell'ente affidatario al Comitato esecutivo nella adunanza del 19 aprile 1996.

H) Indagini ecosistemiche.

Tali indagini sono dirette ad accertare l'esistenza di eventuali vincoli ostativi connessi alla tutela naturalistica e paesistica del territorio attraversato dalla costruenda via d'acqua.

Per l'affidamento di queste indagini sono stati rivolti quattro inviti e la migliore offerta è risultata quella presentata da un biologo al quale il Comitato esecutivo, nella seduta del 21 novembre 1995, ha conferito il relativo incarico con un compenso di L. 70 milioni.

I) Trattazione a parte va fatta per l'incarico di consulenza legale.

Fin dall'inizio del 1995 il Consiglio di amministrazione del Consorzio aveva ritenuto necessario, per l'attività da compiere e tenuto conto del complesso quadro normativo nell'ambito del quale esso doveva operare, di avvalersi dell'assistenza legale di uno studio privato, non potendo far ricorso per ogni occorrenza alla consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

All'uopo il Consorzio interpellava l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano la quale, con nota del 22 settembre 1995, ha espresso parere favorevole in merito alla possibilità, da parte dell'Ente, di avvalersi di un avvocato libero professionista per una serie di attività nella nota dettagliatamente indicate, con esclusione della rappresentanza in giudizio nelle eventuali controversie (rappresentanza che l'Avvocatura ha riservato a sé) e con la precisazione che la consulenza del libero professionista può essere svolta solo fino ad esaurimento delle gare di appalto per l'esecuzione dell'opera.

Sulla base di tale parere favorevole il Comitato esecutivo (seduta del 3 ottobre 1995) ha affidato il predetto incarico di consulenza legale a tre avvocati del Foro di Milano, con un compenso da determinare preventivamente di volta in volta, in dipendenza delle problematiche specifiche da sottoporre, e con il solo riferimento al tempo di prevedibile impegno per le prestazioni richieste, all'uopo fissando un tetto massimo di spesa di L. 50 milioni.

Vi è da dubitare che tutti gli incarichi sopra elencati e descritti, con una spesa complessiva di notevole importo, fossero effettivamente necessari prima di procedere alla progettazione vera e propria dell'opera da costruire e che nessuna delle attività oggetto degli incarichi stessi potesse essere espletata dalle strutture proprie dell'Ente.

La giustificazione della necessità del ricorso a risorse esterne all'Ente è stata fornita, di volta in volta, più che nel contesto delle delibere degli organi del Consorzio (Consiglio di amministrazione e Comitato esecutivo), nei verbali delle loro adunanze e soprattutto nelle relazioni del Presidente in sede di proposta dei vari conferimenti.

La Corte ha ben presente la complessità dell'opera da costruire, la limitatezza delle strutture e delle risorse umane del Consorzio, la mancanza, tra queste, di professionalità adeguate, nonché la necessità di rispettare tempi molto ristretti, il che non poteva consentire al Consorzio il rispetto rigoroso del principio in base al quale ogni ente deve provvedere alle proprie esigenze funzionali, di regola, utilizzando il personale e le strutture di cui dispone.

Sta di fatto, però, e tanto la Corte intende segnalare, che in questa frenetica "terzizzazione" delle attività del Consorzio nella fase pre-progettuale non risulta che da parte del Consorzio stesso sia stato tenuto in adeguato conto il principio di economicità cui la sua attività doveva e deve ispirarsi e gli incarichi di studi, ricerca, rilevazione, ecc., sono stati distribuiti tra numerosi soggetti esterni senza valutare eventuali soluzioni alternative più economiche¹⁰ e senza accertare se almeno qualcuna delle attività affidate all'esterno potesse essere svolta dalle strutture interne.

Particolari perplessità suscitano gli incarichi di "coordinamento" affidati a tre diversi professionisti e con corrispettivi molto elevati¹¹, nonché il "Servizio di comunicazione e informazione pubblica" che, anche se indubbiamente opportuno tenuto conto della natura dell'opera da costruire e della sua notevole incidenza sul tessuto urbano, sociale ed economico del territorio inte-

¹⁰ Anche il Presidente del Collegio dei revisori dell'Ente (verbale n.14/1995) ha osservato che "sarebbe stato più opportuno assegnare, mediante una gara, ad una società di ingegneria tutto il lavoro necessario anziché procedere per singoli affidamenti di lavori e di consulenze".

¹¹ Tali incarichi sono stati sottoposti a critica da parte del Presidente del Collegio dei revisori sia con riferimento alle prescrizioni del comma 23 dell'art. 3 della legge n. 537 del 1993, sia in quanto con gli stessi sarebbe stata, a suo avviso, costituita "una struttura parallela a quella fornita dal personale dell'Ente che verrà esautorato di parte delle proprie competenze" (verbale n. 14/1995).

ressato, ha comportato una spesa notevole (oltre 500 milioni, considerata anche quella correlata all'attività di controllo, pure questa affidata ad un soggetto estraneo alla struttura dell'Ente).

Per quanto riguarda, in particolare, quest'ultimo affidamento, va aggiunto che per esso, come anche l'organo interno di controllo ha segnalato (verbali nn.7 e 13 del 1995), non sono state puntualmente seguite le prescrizioni del D.P.R. n. 696 del 1979; invero, si è fatto ricorso ad una forma di trattativa privata, previa acquisizione di tre preventivi di imprese specializzate nel settore (tutte e tre con sede in Roma), senza che ricorresse alcuna delle condizioni previste dall'art. 61 del predetto testo regolamentare (tra l'altro, l'importo del contratto era ben superiore al limite di 50 milioni indicato al punto 8) del citato articolo), anziché procedere, come sarebbe stato necessario e possibile, ad una licitazione privata ai sensi degli artt. 56 e segg. dello stesso regolamento.

Va rilevato, in secondo luogo, che l'affidamento dei diversi incarichi è avvenuto quasi sempre senza una preventiva procedura concorsuale e senza nemmeno una qualche forma di selezione tra i soggetti che avessero i requisiti necessari, privilegiandosi lo "intuitus personae", la conoscenza diretta, cioè, dei soggetti prescelti da parte del Presidente del Consiglio e di alcuni dei componenti degli organi deliberativi.

E' ben vero che, come la giurisprudenza amministrativa ha anche di recente affermato¹², la pubblica amministrazione, allorché intenda stipulare con soggetti privati contratti di prestazione d'opera professionale, non è tenuta ad adottare per la scelta del contraente procedimenti di gara pubblica tipici né schemi procedurali ad essa assimilati, tenuto conto della natura fiduciaria del contratto; ma la stessa giurisprudenza amministrativa ed anche quella della Corte dei conti hanno sempre affermato la necessità del rispetto dei principi di logicità, trasparenza, imparzialità ed economicità, principi cui ogni amministrazione pubblica deve conformarsi, anche alla luce del disposto dell'art. 97 della Carta costituzionale, per cui da parte del Consorzio andava, nelle delibere di affidamento dei vari incarichi, fornita puntuale ed adeguata motivazione re-

¹² Vedi, tra le altre decisioni, quella del Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 giugno 1995, n. 570.

lativamente alla impossibilità, nelle singole fattispecie, di far ricorso ad una qualche forma concorsuale, nonché in ordine alla scelta effettuata.

Ciò, tanto più che una "gara" assicura comunque sia la partecipazione di tutte le persone interessate al lavoro sia anche la congruità del compenso.

E proprio la mancanza di un confronto concorrenziale ha fatto sì che il compenso sia stato determinato di volta in volta in modo assiomatico e senza riferimento ad alcun parametro o tariffa (spesso con unico riferimento alla richiesta della controparte), sicché non può in alcun modo riconoscersi la congruità del compenso determinato per i vari incarichi.

Ugualmente non è stata prestata, da parte degli organi proponenti e deliberanti dell'Ente, la necessaria cura nella specificazione dell'oggetto dell'incarico (in qualche caso piuttosto generico e parzialmente coincidente con quello di altro o di altri incarichi) e nella determinazione della durata del rapporto contrattuale, particolarmente nei casi in cui l'oggetto del rapporto stesso non era costituito da un qualche lavoro da produrre, quale risultato dell'attività affidata, bensì da una attività di collaborazione o consulenza a carattere continuativo.

Il che non consente di accertare il rispetto delle prescrizioni e dei divieti posti dall'art. 7 del D.L.vo n. 29 del 3 febbraio 1993 (che consente alle pubbliche amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio, il conferimento di incarichi ad esperti di provata competenza "determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione") e dall'art. 3, comma 23 e 27, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, che ha posto dei rigidi limiti nella instaurazione di rapporti di lavoro autonomo (prestazioni non superiori a tre mesi e non più di due rapporti con la medesima persona nell'arco di un anno) nell'intento, da un lato, di contenere e razionalizzare la spesa, comprimendo gli oneri aggiuntivi connessi alla acquisizione di prestazioni all'esterno dell'apparato dell'Ente pubblico (e favorendo - correlativamente - l'ottimale utilizzo del suo organico) e, dall'altro, di impedire la cristallizzazione delle relazioni con un medesimo soggetto.

Quanto sopra, pertanto, va segnalato alla competente Procura regionale della Corte dei conti per l'accertamento di un eventuale danno erariale e relative responsabilità patrimoniali.

9. - L'inizio della fase di progettazione dell'opera.

Sulla base del cronogramma predisposto dopo l'entrata in vigore della legge che aveva definitivamente ridato vita al Consorzio e dopo aver promosso le attività propedeutiche, il Comitato esecutivo dell'Ente, nella seconda metà del 1995, ha dato inizio alle procedure connesse alla fase della progettazione definitiva ed esecutiva del tratto di canale Pizzighettone-Milano.

Pertanto, nella seduta del 19 settembre 1995 il Comitato ha approvato l'esperimento di una gara a mezzo procedura ristretta, ai sensi della Direttiva CEE 93/38, per la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo dell'opera da eseguire, con una spesa presunta di L. 15 miliardi.

La procedura ha all'uopo previsto una fase di "pre-qualifica" con l'inoltro delle lettere di invito a concorrenti selezionati (liberi professionisti, studi professionali e società di ingegneria, o loro raggruppamenti, sia nazionali che stranieri); la commissione di valutazione, composta anche da tecnici esterni, ha provveduto poi, sulla base delle risposte pervenute, a selezionare i soggetti da invitare alle procedure di gara vere e proprie.

Nella stessa seduta del 19 settembre 1995 il Comitato esecutivo ha deliberato anche l'esperimento di una gara, a mezzo di procedura negoziata, ai sensi della citata Direttiva CEE, per il servizio di "Project management" della progettazione definitiva ed esecutiva del costruendo canale: trattasi di una struttura specializzata, esterna all'Ente, avente il compito di assistere il Consorzio nell'attività di indirizzo, coordinamento e controllo nei riguardi della progettazione dell'opera affidata con l'altra gara (spesa presunta: L. 2 miliardi).

La commissione di pre-qualifica dell'appalto del predetto servizio di "Project management", esaminate le domande pervenute, ha proposto di rivolgere l'invito a partecipare alla relativa gara a cinque imprese, con esclusione di una sesta che non aveva raggiunto il richiesto punteggio; la proposta è stata poi approvata dal Comitato esecutivo nell'adunanza del 21 novembre 1995.

Sono stati anche nominati i "responsabili del procedimento" nelle persone del Segretario generale, per il periodo fino all'assegnazione degli appalti, e del dipendente preposto alla struttura tecnica del Consorzio, per la fase successiva.

Il perfezionamento dei contratti, sia per il "Project management" che per la progettazione definitiva ed esecutiva, è stato sempre subordinato all'esito degli studi propedeutici e all'aggiornamento delle previsioni del traffico, i cui risultati sono stati ritenuti determinanti per la conferma della "fattibilità" del canale.

Si è previsto, inoltre, che la progettazione esecutiva venga affidata solo dopo che il progetto definitivo abbia ottenuto le necessarie approvazioni da parte delle competenti Autorità.

Durante i primi mesi di sviluppo del progetto definitivo il progettista predisporrà gli elaborati tecnici necessari per lo Studio di Impatto Ambientale ("S.I.A."), lavorando in stretto coordinamento con gli esperti incaricati della stesura del predetto studio, in modo che sia poi subito possibile dar inizio, presso il Ministero dell'Ambiente, all'istruttoria per l'ottenimento del giudizio positivo di compatibilità ambientale ("V.I.A.").

Sempre per accelerare i tempi per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, il Consorzio ha concordato la partecipazione di funzionari del Ministero dell'Ambiente e della Regione Lombardia alla stesura del "S.I.A."

Per altro, come già riferito, tra la fine del 1995 e l'inizio del 1996, a causa delle preoccupazioni e delle opposizioni manifestate particolarmente da parte della Provincia di Cremona e dei suoi Comuni, e avallate poi anche dalla Regione Lombardia, vi è stata una battuta di arresto nell'attività relativa alla fase della progettazione dell'opera.

In particolare, mentre è stata indetta la gara per la redazione del progetto definitivo, è stata sospesa la procedura concorsuale per la redazione del progetto esecutivo.

10: - I bilanci di previsione.

Il bilancio preventivo relativo all'esercizio 1994 venne deliberato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio il 14 ottobre 1993 e trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici e a quello del Tesoro il 26 novembre successivo; con telegramma in data 22 dicembre 1993 il Ministero dei Lavori Pubblici sollecitò il parere del Dicastero del Tesoro; tale parere, ed anche la pronuncia definitiva del Ministero vigilante non sono stati mai emessi (evidentemente, per la sopravvenuta soppressione dell'Ente).

Il bilancio di previsione per il 1995 venne deliberato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 17 novembre 1994, oltre il termine prescritto, ed inviato ai Ministeri dei Lavori Pubblici e del Tesoro il 30 novembre. Con nota n. 218742 del 28 gennaio 1995, diretta al Ministero dei Lavori Pubblici, la Ragioneria generale dello Stato - I.G.F. - osservò che suscitava perplessità il proposito enunciato dal Consorzio di acquistare un immobile da adibire a nuova sede, tenuto conto del termine stabilito dal D.L. n. 684 del 1994 per il proseguimento dell'attività dell'Ente; lo stesso Dicastero suggeriva, altresì, che venisse depennato lo stanziamento previsto per il funzionamento di una "commissione esecutiva" (organo che - si osservava - non era stato istituito dal provvedimento legislativo che aveva concesso la proroga dei termini) e che fosse riconsiderato lo stanziamento previsto per far fronte ad oneri connessi al collocamento di un prestito obbligazionario, del quale, per altro - si faceva rimarcare - non era prevista in bilancio la correlativa posta di entrata.

Queste osservazioni venivano fatte proprie dal Ministero dei Lavori Pubblici il quale, con nota del 9 febbraio 1995, le indirizzava al Consorzio invitandolo a modificare il bilancio di previsione in conformità delle stesse.

A tanto provvedeva il Consiglio di amministrazione dell'Ente nella seduta del 17 maggio 1995 ed il nuovo bilancio di previsione per il 1995, dopo il parere favorevole del Dicastero del Tesoro, è stato definitivamente approvato dal Ministero vigilante comunicando la sua determinazione al Consorzio con nota del 17 ottobre 1995.

E' necessario che in avvenire non si abbia più una tardiva approvazione del bilancio di previsione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, atteso che, come già ricordato nel precedente referto, in base ai principi generali dell'ordi-

namento contabile sussiste l'esigenza che l'autorità vigilante emetta sui bilanci di previsione degli enti vigilanti una pronuncia tempestiva, esprimendo - altresì - in modo chiaro ed esplicito un compiuto giudizio sulla loro aderenza ai fini istituzionali ed alla normativa vigente (e all'uopo non è sufficiente una generica affermazione di non aver nulla da osservare).

Va soggiunto che la tardiva approvazione del bilancio di previsione dell'Ente vigilato da parte dell'Autorità vigilante comporta le conseguenze negative previste dall'art. 12 del D.P.R. n. 696 del 1979 (esercizio provvisorio).

Va censurata la mancata pronuncia sul bilancio di previsione per il 1994 da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, anche se connessa allo stato di incertezza provocato dalla mancata proroga dei termini (i decreti legge che avevano previsto tale proroga fino al 31 dicembre 1995 non erano stati convertiti) e, sopra tutto, alla intervenuta soppressione dell'Ente operata dal Ministero del Tesoro.

Nella precedente relazione la Corte aveva segnalato (e censurato) il non corretto comportamento del Consorzio, e in particolare del suo Organo deliberativo, con riferimento alle variazioni del bilancio di previsione, in quanto spesso non "formalizzate" e per le quali, comunque, non si seguiva la procedura prescritta dall'art. 11 del D.P.R. n. 696 del 1979 (apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, accompagnata da una relazione del Presidente dell'Ente e dalla relazione dell'organo interno di controllo); anche il Ministero vigilante, con nota del 17 ottobre 1995, ha invitato il Consorzio al rispetto della norma sopra citata.

L'anomalia è stata in gran parte corretta dal 1995, anche se va rilevato che in qualche caso il parere del Collegio dei revisori sulla proposta di variazione risulta fornito solo (oralmente) nel corso dell'adunanza del Consiglio di amministrazione e riportato poi nel relativo verbale.

11. - I conti consuntivi.

In conto consuntivo relativo all'esercizio 1994 venne deliberato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio il 17 maggio 1995, in ritardo rispetto al termine di legge.

Su di esso il Ministero dei Lavori Pubblici si è pronunciato con nota del 17 ottobre successivo, dopo aver acquisito il parere del Dicastero del Tesoro; nell'approvare il conto, il Ministero vigilante ha sollecitato il Consorzio a compilare l'inventario dei beni immobili e a procedere al recupero dei canoni di locazione rideterminati dal Consiglio, rinnovando - altresì - i contratti di locazione scaduti.

Il conto consuntivo dell'esercizio 1995 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 aprile 1996.

Su quest'ultimo non si sono ancora pronunciati il Ministero del Tesoro e quello dei Lavori Pubblici.

12. - I risultati della gestione finanziaria.

Nella tabella A che segue sono riassunti i dati della gestione finanziaria degli esercizi in riferimento (1994 e 1995) posti a confronto con quelli dei due precedenti esercizi.

TABELLA A

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

(in milioni di lire)

	1992	1993	1994	1995
ENTRATE				
Correnti	1.762	1.805	3.451	2.484
In conto capitale	2.325	9.854	130	842
Partite di giro	1.119	723	597	906
Totale entrate	5.206	12.382	4.178	4.232
Disavanzo finanziario di competenza				1.103
Totale a pareggio	5.206	12.382	4.178	5.335
SPESE				
Correnti	1.574	1.370	1.418	2.058
In conto capitale	446	536	150	2.371
Partite di giro	1.119	723	597	906
Totale spese	3.139	2.629	2.165	5.335
Avanzo finanziario di competenza	2.067	9.753	2.013	-
Totale a pareggio	5.206	12.382	4.178	5.335